SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 1999.

Concessioni di benefici agevolati alla soc. Munari S.r.l., in Teolo, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico d'imposta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostitutito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza pervenuta in data 17 luglio 1998, con la quale la Munari S.r.l., con sede in Teodo, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico IVA dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996 e febbraio 1997 per il residuo importo di L. 1.697.403.789, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossbilità di corrizzspondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Veneto, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguradare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che con provvedimento n. 98/171156, dell'11 febbraio 1999, era stato negato tale beneficio, per una presunta carenza dei requisiti di legge;

Rilevato che da un più approfondito esame della richiesta avanzata dalla Munari S.r.l. è emerso che sussistono tutti i presupposti per la concessione dell'agevolazione richiesta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Il provvedimento n. 98/171156, dell'11 febbraio 1999, è revocato in via di autotutela e l'istanza prodotta dalla Munari S.r.l. in data 17 luglio 1998, tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, 4° comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è accolta.

Il residuo carico tributario di L. 1.697.403.789, dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Padova calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata Sezione staccata provvedera, altresì, a tutti agli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla Sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Veneto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5926

DECRETO 12 luglio 1999.

Individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;

Visto l'art. 28 del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che attribuisce al Dipartimento delle entrate la individuazione, con propri provvedimenti organizzativi, degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del citato regolamento;

Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è attribuito alle direzioni regionali delle entrate territorialmente compententi con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale.

Art. 2.

Gli albi dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono tenuti presso la direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione.

Eventuali variazioni o integrazioni dei dati di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto, sono comunicate per il tramite della direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Art. 3.

Le comunicazioni ed i relativi allegati, di cui all'art. 21 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono inoltrate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.

Art. 4.

La vigilanza di cui agli articoli 10 e 25 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è esercitata dalla direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione e dalle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in relazione al luogo di effettivo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A6061

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
IN SANITÀ
E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione delle direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Prothesiste dentaire» conseguito in Francia dal sig. Olivier Collignan, cittadino francese;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «odontotecnico» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Prothesiste dentaire» conseguito in Francia, nella sessione del 1982, dal sig. Olivier Collignan nato a Bordeaux, il 1° agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esecizio in Italia dell'attività professionale di «odontotecnico», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1999

Il direttore: D'ARI

99A6062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 19 maggio 1999, espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1520, del 1° giugno 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa agricola «CI. SA. a r.l.», con sede nel comune di Stornarella, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo, in data 20 ottobre 1988, repertorio n. 33040, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9919, B.U.S.C. n. 3870/238153;

2) società cooperativa mista «Autisti meccanici di produzione e lavoro a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo, in data 23 aprile 1969, repertorio n. 3434, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2385, B.U.S.C. n. 1085/108331;

3) società cooperativa di consumo «La Conveniente a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 17 ottobre 1975, repertorio n. 98690, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3505, B.U.S.C. n. 1677/146142;

4) società cooperativa mista «U.N.C.I. Scuola a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 3 giugno 1983, repertorio n. 126642, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6097, B.U.S.C. n. 2847/200291;

5) società cooperativa agricola «Nuovo Mezzogiorno a r.l.», con sede nel comune di Orta Nova, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani, in data 27 aprile 1982, repertorio n. 13105, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5657, B.U.S.C. n. 2762/195870.

Foggia, 22 giugno 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A5928

DECRETO 30 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il Poligono a r.l.», in Assisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 19 maggio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Poligono a r.l.», con sede in Assisi, costituita con rogito notaio dott. Brunelli Giuseppe, in data 21 marzo 1992, repertorio n. 38874 del tribunale di Perugia, B.U.S.C. n. 2428259245/2/15, registro società n. 23698.

Perugia, 30 giugno 1999

Il direttore: DE VECCHI

99A5929

DECRETO 1° luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Giovenco - Società cooperativa a r.l.», in Pescina.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative e dei loro consorzi;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/81, del 20 marzo 1981, così come modificata dalla circolare ministeriale n. 73/98 del 27 maggio 1998, con la quale sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilità della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta la copertura delle spese di procedura;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, che ha elevato a L. 2.500.000 il limite di attività da liquidare al disotto del quale si fa luogo allo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1984, con il quale la societa cooperativa agricola «Giovenco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila), veniva posta in scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, nominando commissario liquidatore il rag. Vincenzo La Cesa;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 1988, con il quale veniva nominato il rag. Guido Tomassetti in sostituzione del commissario liquidatore il rag. Vincenzo La Cesa per aver omesso di informare l'autorità governativa di vigilanza sul corso della procedura affidatagli;

Considerato che la cooperativa di seguito indicata trovasi nelle condizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta

ai sensi del citato decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, la conversione del provvedimento di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, della società cooperativa «Giovenco - Società cooperativa a r.l.».

Società cooperativa «Giovenco a r l.», con sede in Pescina, B.U.S.C. n. 794/121433, costituita per rogito del notaio La Monica Pietro di Pescina, omologata in data 9 febbraio 1972, iscritta al n. 879 del registro delle società del tribunale di Avezzano.

L'Aquila, 1° luglio 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A5930

DECRETO 2 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nelle riunioni — rispettivanente del 10 giugno 1999 e del 19 maggio 1999 — dal comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione cenerale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista/agricola a r.l. «Zootecnica Irpina», con sede sociale in Mirabella Eclano (Avellino), costituita in data 14 marzo 1990 per rogito notaio Luigi Solimene, repertorio n. 8717, registro società n. 1061, del tribunale di Ariano Irpino (Avellino), B.U.S.C. n. 1844/246454;

2) società cooperativa agricola a r.l. «S. Michele», con sede sociale in Chiusano S. Domenico (Avellino), costituita in data 11 novembre 1962 per rogito notaio Giovannina Tedeschi, repertorio n. 543, registro società n. 841, del tribunale di Avellino, B.U.S.C. n. 55/74947.

Avellino, 2 luglio 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A5931

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Valdettaro a r.l.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooooperazione in data 6 marzo 1996, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative in data 2 giugno 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperava «Valdettaro a r.l.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio Calabrese De Feo in data 18 novembre 1996, repertorio n. 35512, registro società n. 11185, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 1164.

La Spezia, 5 luglio 1999

p. *Il direttore provinciale:* DI STEFANO

99A5932

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Sempre e Dovunque a r.l.», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooooperazione in data 6 marzo 1996, che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperava «Sempre e Dovunque a r.l.», con sede in La Spezia, costituita con atto a rogito notaio C.A. Federici in data 11 febbraio 1956, repertorio n. 34104, registro società n. 3139, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 190/54495.

La Spezia, 5 luglio 1999

p. *Il direttore provinciale:* DI STEFANO

99A5933

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alba Quarto a r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Alba Quarto a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito notaio Andrea Castello in data 9 maggio 1978, repertorio n. 17439, iscritta nel registro delle imprese al n. 33463, tribunale di Genova, S.G.C. n. 2523/159992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 5 luglio 1999

Il direttore: LEGITIMO

99A5934

DECRETO 6 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Intercoop - Società cooperativa a r.l.», in Arezzo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18, della legge n 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza, nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Attesto che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 28 aprile 1999;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Intercoop società cooperativa a r.l., in Arezzo, pp. n. 1258, p. n. 262501, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 6 luglio 1999

Il dirigente: LORUSSO

99A5935

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1999.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, con il quale è stata istituita l'autorità portuale nel porto di Piombino;

Visto il proprio decreto 15 maggio 1996, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino;

Vista la richiesta del presidente dell'autorità portuale di Piombino formulata con nota n. 2748/98 del 2 ottobre 1998, intesa ad ottenere l'estensione dei limiti della circoscrizione territoriale fino a ricomprendervi, tra l'altro, gli scali di Portoferraio e Rio Marina;

Vista la deliberazione del comitato portuale dell'autorità portuale di Piombino n. 22/98 del 29 settembre 1998;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Piombino n. 129 del 12 settembre 1997;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Portoferraio n. 17 del 28 febbraio 1998;

Visto l'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale del comune di Rio Marina il 28 settembre 1998;

Considerato che il novanta percento del traffico passeggeri del porto di Piombino, che si colloca al terzo posto nella graduatoria dei porti italiani relativamente al settore, avviene con l'isola d'Elba e che da tale circostanza discende l'opportunità di sperimentare soluzioni per equilibrare l'impatto del traffico ed il livello dell'offerta di servizi al pubblico;

Considerato che tali soluzioni sperimentali possono essere individuate nell'amplimento dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino ai porti di Portoferraio e Rio Marina;

Decreta:

1. A decorre dal 1° gennaio 2000, la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino è estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti spazi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa del comune di Portoferraio da Punta del Torrione fino alla radice del pontile n. 1 del porto, nonché a quelli compresi nel porto di Rio Marina.

2. I risultati della sperimentazione costituiranno parte integrante della relazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 84 del 1994, che dovrà essere trasmessa al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 aprile 2001.

Roma, 7 luglio 1999

Il Ministro: TREU

99A5936

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 8 marzo 1999.

Proroga dei termini di chiusura delle Terme di Diocleziano, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1998, concernente l'autorizzazione alla chiusura del Museo Nazionale Romano - Sede delle Terme di Diocleziano, dal 1° febbraio al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1998, concernente le modificazioni e integrazioni al piano degli interventi per il Giubileo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Viste le note n. 33917 del 27 novembre 1998, n. 36278 del 22 dicembre 1998, e n. 1869 del 26 gennaio 1999, con le quali la Soprintendenza archeologica di Roma ha richiesto l'autorizzazione alla proroga dei termini di chiusura del complesso archeologico delle Terme, in considerazione del protrarsi dei lavori in programma per l'evento del «Giubileo» del 2000;

Considerata la necessità di autorizzare la suddetta proroga fino al 31 dicembre 1999, per consentire di ultimare gli interventi di restauro in corso;

Decreta:

I termini di chiusura delle Terme di Diocleziano sono prorogati fino al 31 dicembre 1999, per lavori di restauro in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 107

99A5937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 16 luglio 1997, intesa ad ottenere le seguenti modifiche all'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

a) inserimento tra gli insegnamenti complementari dell'insegnamento di «lingua inglese»;

b) obbligatorietà, ai fini del conseguimento della laurea, del superamento di almeno quattro insegnamenti complementari, di cui uno «otorinolaringoiatria», anziché due;

Vista la proposta del senato accademico del 29 settembre 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 novembre 1998, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 9 dicembre 1998, prot. n. 2006, in merito alla richiesta di inserimento nell'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'insegnamento di «lingua inglese» e dell'obbligatorietà di almeno quattro esami complementari (di cui uno «otorinolaringoiatria»);

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella Parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», Titolo VIII «facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli"», numero «2 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria», all'art. 180 dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni - viene apportata la seguente modifica all'elencazione degli insegnamenti complementari:

fra l'insegnamento «2. Dermatologia e venereologia (semestrale)» e l'insegnamento «3. Otorinolaringoiatria (semestrale)», si aggiunge l'insegnamento: «3. Lingua inglese», con conseguente rinumerazione degli insegnamenti successivi.

Art. 2.

Nella Parte V «Degli studenti, degli esami e delle tasse», Titolo II «Disposizioni particolari per le varie facoltà», numero «1 - Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli», alla «- Laurea in odontotatria e protesi dentaria», il comma primo dell'art. 342 del suddetto statuto viene abrogato e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi e aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro insegnamenti, di cui uno otorinolaringoiatria (semestrale), scelti fra i complementari ed aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A5722

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, relativo alla modifica dell'ordinento didattico della scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;

Visto il Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 22 ottobre 1998, relativamente alla proposta di modifica statutaria per l'inserimento dei settori scientifico-disciplinari previsti dal sopracitato decreto ministeriale;

Visto la delibera di approvazione della modifica da parte del senato accademico nella seduta del 2 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1999;

Visto il parere favorevole alla modifica in questione espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta dell'8 aprile 1999,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è così ulteriormente modificato:

Articolo unico

A partire dall'a.a. 1998/99, l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del settore medico, in medicina legale e delle assicurazioni viene modificato secondo quanto esposto nello statuto della scuola, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa amministrazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

ALLEGATO

PROPOSTE DI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI (Decreto ministeriale 3 luglio 1996 - Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213, dell'11 settembre 1996)

Art. 1.

La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni risponde alle norme generali alla scuola di specializzazione dell'area medico-chirurgica ed ha sede nelle strutture del Dipartimento di sanità pubblica e biologia cellulare.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti per una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare:

a) le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale;

b) le esigenze di collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per accertamenti e valutazioni che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto;

c) le esigenze di natura medico-legale dell'organizzazione previdenziale pubblica e privata, dell'amministrazione peniteziaria, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini;

d) le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali.

Art. 3.

Attese le diverse competenze professionali conseguibili al termine degli studi, la scuola si articola nell'indirizzo fondamentale e primario di:

a) medicina legale e delle assicurazioni.

A partire dal terzo anno sono previsti gli indirizzi di:

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

Art. 4.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale con menzione dell'indirizzo frequentato.

Art. 5.

I corsi della scuola hanno durata di 4 anni.

Art. 6.

Concorrono al funzionamento della scuola:

a) le strutture della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia, nonché i dipartimenti, le cattedre dell'Università di Tor Vergata cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella A in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante;

b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o concorziate per lo sviluppo dell'attività didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le strutture individuate con i protocolli convenzionati dalle norme comuni relative alle scuola di specializzazione stabilite dallo statuto di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.

Art. 7.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola accetta il numero massimo di 15 (quindici) iscritti, per anno di corso e complessivamente 60 (sessanta) per l'intero corso di studi.

TABELLA *A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica e metodologia generale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nel riconoscere e definire le problematiche generali di interesse medico-legale secondo termini metodologicamente corretti, con particolare riferimento al nesso di

causalità materiale, alla correlazione cronologica dei diversi eventi, alla precisazione dei mezzi e delle modalità di produzione dell'evento, al significato ed alla prevalenza relativa dei comportamenti umani inferenti nella produzione degli eventi. Lo specializzando dovrà acquisire gli strumenti legislativi e giurisprudenziali utili per l'appropriata conoscenza dell'organizzazione statale (strutture e meccanismi legislativi, amministrativi, giudiziari), nonché dei fondamenti di diritto costituzionale, privato, del lavoro, canonico ed ecclesiastico, penale, processuale (civile e penale). Lo specializzando acquisirà elementi di orientamento ed applicativi in tema di diritto comparato (privato e pubblico).

Settori: F22B Medicina legale; N09X Istituzioni di diritto pubblico; N01X Diritto privato; M02X Diritto privato comparato; N07X Diritto del lavoro; N08X Diritto costituzionale; N11X Diritto pubblico comparato; N12X Diritto canonico e diritto ecclesiastico; N15X Diritto processuale civile; N16X Diritto processuale penale; N17X Diritto penale; F22A Igiene generale ed applicata.

B) *Area delle specialità medico-chirurgiche e della semeiotica medico-legale.*

Obiettivi: fornire allo specializzando le basi conoscitive e gli elementi applicativi di base nel campo della medicina interna e della chirurgia generale, nonché delle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, della psichiatria, della neurologia, delle malattie odontostomatologiche e dell'apparato visivo, dell'otorinolaringoiatria, del'audiologia, delle malattie dell'apparato locomotore, della diagnostica per immagini e radioterapia, della ginecologia ed ostetricia, dell'anestesiologia, della medicina del lavoro, con riferimento ai fondamenti di semeiologia fisica e strumentale e di nosografia diffirenziale utili per la definizione diagnostica della lesività e delle menomanzioni in termini di significatività medico-legale.

Settori: F22B Medicina legale; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F08A Chirurgia generale; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F13B Malattie odontostomatologiche; Fl4X Malattie dell'apparato visivo; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F20X Ginecologia e ostetricia; F21X Anestesiologia; F22C Medicina del lavoro; F01X Statistica medica; K05A Sistemi di elaborazione della informazione; K05B Informatica.

C) *Area di Tanatologia e patologia medico-legale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire gli elementi metodologici e tecnici per l'esame del cadavere (o dei suoi resti) con riferimento alla precisazione dell'epoca della morte, dei meccanismi e dei mezzi letiferi (distinguendo il decesso naturale da quello da causa violenta). Lo specializzando deve altresì acquisire competenza in riferimento ad accertamenti autoptici speciali (autopsie su feti e neonati; in caso di morte da pratiche abortive criminose; in caso di decessi connessi a pratiche medico-chirurgiche; in caso di cadavere oggetto di fenomeni trasformativi consecutivi). Lo specializzando acquisirà ali strumenti teorico-pratici per l'accertamento e la valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico.

Settori: F22B Medicina legale; F06A Anatomia patologica; F06C Tecniche di anatomoistopatologia; E05A Biochimica; E03B Antropologia; E09A Anatomia umana; E09A Pediatria generale e specialistica; E09B Istologia.

D) *Area di medicina dei diritti del cittadino e medicina legale pubblica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le nozioni e gli elementi utili a soddisfare l'attività certificativa comunque richiesta dal cittadino, in via obbligatoria o libera, con riferimento, tra l'altro, all'accertamento di condizioni psicofisiche di stato, alla richiesta di autorizzazioni, alla definizione di idoneità, incapacità invalidità, inabilità, alla ricognizione del nesso causale da fatti di servizio o da atti medico-chirurgici subiti per obbligo di legge.

Settori: F22B Medicina legale; E06A Fisiologia umana; M11B Psicologia clinica; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; F07A Medicina interna.

E) *Area di bioetica, della deontologia, della responsabilità professionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire i fondamenti dottrinali e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l'approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari, con riferimento particolare alle problematiche di inizio e fine vita, nonché a quelle inerenti alla personalità. Lo specializzando deve acquisire proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelta medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali.

Settori: F22B Medicina legale; F02X Storia della medicina; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

F) *Area di medicina previdenziale e assicurativa.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire i fondamenti dottrinali e normativi (nazionali ed internazionali) nonché gli elementi applicativi per l'erogazione delle prestazioni assicurative sociali (inabilità temporanea; invalidità permanente; termalismo sociale; assicurazione contro la tubercolosi e la vecchiaia; diritto a prestazioni riabilitative) a favore di cittadini iscritti ad enti assicurativi pubblici, anche con riferimento particolare agli infortunati in occasione di lavoro, ovvero affetti da malattie professionali. Lo specializzando deve acquisire capacità di gestione medico-legale delle situazioni psicofisiche determinanti invalidità civile o svantaggio sociale, al fine del corretto accertamento della capacità lavorativa residua e della relativa autonomia individuale del cittadino. Lo specializzando deve acquisire proprietà di approccio e valutazione nei vari rami assicurativi privati d'interesse medico-legale (vita; infortuni; malattia; responsabilità civile; previdenza integrativa).

Settori: F22B Medicina legale; E06A Fisiologia umana; M11C Psicologia del lavoro ed applicata; F16B Medicina fisica e riabilitativa; M11E Psicologia clinica.

G) *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le basi conoscitive e gli elementi applicativi per l'esecuzione delle indagini di laboratorio medico legale con riferimento allo studio ed alla valutazione dei preparati istolo-patologici, di resti e di tracce animali. Lo specializzando deve acquisire gli elementi di base per l'orientamento delle indagini di pertinenza criminalistica, con riferimento ai luoghi teatro di delitto, al reperimento alla conservazione ed all'esame di tracce e dei mezzi vulneranti, anche attinenti alla balistica.

Settori: F22B Medicina legale; F06A Anatomia patologica; F06C Tecniche di anatomoisto-patologia; E10X Biofisica medica; E13X Biologia applicata; C10B Merceologia.

H) *Area di immunoematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire fondamentali conoscenze teorico-pratiche connesse alle attività emotrasfusionali e di trapianto d'organo, nonché apprendere gli elementi tecnici utili per la diagnostica identificativa in ordine al genere, alla specie, all'individualità e per l'accertamento dei rappolti parenterali.

Settori: F22B Medicina legale; E04B Biologia molecolare; E11X Genetica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F08A Chirurgia generale, F07G Malattie del sangue.

I) *Area di tossicologia forense.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire i fondamenti disciplinari, metodologici e tecnici per affrontare in ottica medico-legale indagini applicate a diversi settori della tossicologia: tossicologia clinica, tossicotogia analitica, tossicologia occupazionale ed ambientale, tossicologia iatrogena, tossicolocia degli alimenti, tossicologia dello sport e controllo antidoping, tossicologia e dell'abuso di sostanze psicoattive con particolare riferimento alcool e alle sostanze stupefacenti. Lo specializzando deve acquisire capacità per idonea valutazione etico-deontologica, secondo le buone norme di pratica clinica, dei protocolli sperimentali. Devono essere altresì forniti gli elementi tecnici di base, anche analitici, per la diagnosi medico-legale di intossicazione (acuta e cronica) e di veneficio.

Settori: F22B Medicina legale; E05B Bioclinica clinica;E07X Farmacologia; F22C Medicina del lavoro; F22A Igiene generale ed applicata.

L) *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche, le metodologie, le tecniche e le criteriologie valutative delle attività inerenti la criminologia generale clinica e minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per un'adeguata collocazione nonografica dei comportamenti di autore di reato e della vittima con riferimento agli aspetti criminologici e vittimologici generali, a quelli criminologici clinici, anche minorili, nonché più specificatamente psicopatologici, in ordine alle varie previsioni normative, generali e speciali, anche inerenti all'organizzazione penitenziaria.

Settori: F22B Medicina legale; F11A Psichiatria; F19B Neuropsichiatria infantile; M11D Psicologia dinamica; M11F Psicologia clinica, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, M11B Psicologia sociale; M16X Diritto processuale penale; M17X Diritto penale; Q05G Sociologia della devianza.

TABELLA *B)* - 1. *Standard complessivo di addestramento professionale (indirizzo medicina legale e delle assicurazioni).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato ad almeno cinque sopralluoghi e constatazioni di decesso, come da previsione del regolamento di polizia mortuaria o da disposizione diretta o delegata dell'autorità giudiziaria;

b) aver partecipato ad almeno cento accertamenti necroscopici completati dalla sezione cadaverica, eseguendone almeno trenta in prima persona;

c) aver partecipato ad almeno cinque esumazioni;

d) aver partecipato ad almeno cento accertamenti clinici medico-legali in tema di valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico o assicurativo privato;

e) aver partecipato ad almeno cinquanta accertamenti clinici medico legali per finalità assicurative sociali;

f) aver partecipato ad almeno cinquanta accertamenti clinici medico legali per attività certificativa (autorizzazioni alla guida, al porto d'armi, ecc.);

g) aver partecipato ad almeno cinquanta consulenze o accertamenti di medicina legale in sede ospedaliera (partecipazione a missioni per l'accertamento della morte anche a scopo di trapianto; consulenze per interruzione volontaria di gravidanza, per accertamenti o trattamenti sanitari obbligatori; consulenze per l'adeguatezza dell'informazione al malato e per il recepimento del relativo atto di volontà; rapporti con il tribunale per i diritti del malato; ecc.);

h) aver partecipato ad almeno cinque sedute di comitato etico, seguendone i lavori sin dalla fase istruttoria;

i) aver partecipato ad almeno dieci udienze penali, civili o del lavoro;

l) aver partecipato ad almeno dieci accertamenti e valutazioni su casistica criminologica o di psicopatologia forense;

m) aver partecipato all'interpretazione di almeno cento indagini strumentali di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica;

n) aver assistito ad attività di sala operatoria ed ambulatoriale specialistica per almeno due mensilità;

o) aver condotto almeno cento indagini istopatologiche;

p) aver partecipato ad almeno cinque indagini in tema di identificazione personale;

q) aver partecipato ad almeno dieci indagini tossicologiche in laboratorio.

TABELLA *B)* - 2. *Standard complessivo di addestramento professionale (indirizzo in psicopatologia forense).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato alla disamina di casistica criminologica e psichiatrico forense per non meno di sessanta ore annue ed all'effettuazione in collaborazione di accertamenti e valutazioni psichiatrico forensi per non meno di dieci casi all'anno.

TABELLA *B)* - 3. *Standard complessivo di addestramento professionale (indirizzo in tossicologia forense).*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) aver partecipato ad almeno venti accertamenti necroscopici completati dalla sezione cadaverica e dalla repertazione di campioni per indagini chimico tossicologici;

b) aver partecipato ad almeno cinque esumazioni in casi di sospetto veneficio o avvelenamento completate da repertazione di residui tissutali e di materiale inumatizio per gli accertamenti tossicologici;

c) aver partecipato ad almeno novanta consulenze o accertamenti in tema di valutazione medico-legale del danno da agenti lesivi chimici;

d) aver partecipato ad almeno venti accertamenti diagnostici e relativi interventi terapeutici su casistica di tossicologia clinica;

e) aver partecipato ad almeno venti accertamenti diagnostici per la valutazione medico legale di stati di farmaco o tossico--dipendenza;

f) aver partecipato alla gestione e alla valutazione tossicologico forense di almeno cinque eventi di inquinamento ambientale o avvelenamento, corrompimento, adulterazione di acque ed alimenti:

g) aver partecipato alla gestione di almeno venti casi di richiesta di informazione tossicologica;

h) aver partecipato ad almeno cinquanta indagini chimico-tossicologiche per la ricerca generica o mirata di veleni in substrati prelevati da cadavere o da vivente;

i) aver effettuato almeno dieci determinazioni alcolimetriche, dieci carbossiemoglobinemie, venti ricerche di droghe d'abuso in liquidi biologici;

l) aver partecipato ad almeno dieci monitoraggi di farmaci;

m) aver partecipato ad almeno trenta accertamenti analitici sulla natura, composizione e comparazione di preparati illeciti di sostanze stupefacenti eseguendone almeno dieci in prima persona;

n) aver partecipato ad almeno tre operazioni di campionamento di sostanze stupefacenti sequestrate;

o) aver partecipato ad almeno cinque controlli di qualità intralaboratorio;

p) aver effettuato dieci ricerche bibliografiche attraverso sistemi informatizzati.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

99A6063

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 8 luglio 1999, n. **51/99.**

Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-*bis,* della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua.

Le risorse finanziarie di cui all'allegato 1 della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 22 dicembre 1998, n. 139/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1999, destinate a contribuire alla realizzazione delle «Azioni di formazione aziendale e di formazione individuale di lavoratori occupati» di cui al punto 4 della citata circolare, sono integrate, per l'annualità 1999, nella misura indicata nell'allegata tabella.

Il dirigente generale
dell'Ufficio centrale per l'orientamento
e la formazione professionale dei lavoratori
VITTORE

TABELLA

AZIONI DI FORMAZIONE AZIENDALE E DI FORMAZIONE INDIVIDUALE DI LAVORATORI OCCUPATI

Regioni	Risorse 1999 lire
Valle D'aosta	1.094.564.705
Piemonte	15.376.208.858
Lombardia	26.212.596.204
P.A. Trento	3.240.458.709
P.A. Bolzano	2.649.975.450
Friuli-Venezia Giulia	5.825.624.866
Veneto	15.105.957.506
Liguria	4.828.438.073
Emilia-Romagna	20.984.726.325
Toscana	8.760.130.777
Umbria	3.384.478.688
Marche	4.724.094.801
Lazio	13.047.865.061
Abruzzo	2.797.203.947
Basilicata	3.359.235.093
Calabria	2.497.822.840
Campania	12.385.809.211
Molise	1.595.667.323
Puglia	8.001.780.092
Sardegna	5.604.953.861
Sicilia	3.522.407.609
Totale . . .	165.000.000.000

99A5938

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo al termine di alcune lotterie ad estrazione istantanea

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

Terno e vinci, decreto ministeriale 31 dicembre 1996, *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1997;

Rosso e nero, decreto ministeriale 22 marzo 1997, *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1997;

Spacca 15, decreto ministeriale 1° agosto 1997, *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 1997;

Roulette, decreto ministeriale 27 febbraio 1998, *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1998;

Vinci con la natura, decreto ministeriale 22 maggio 1998, *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1998;

Bowling, decreto ministeriale 29 maggio 1998, *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1998;

Buone feste, decreto ministeriale 30 novembre 1998, *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 1998.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

99A6064

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Sostituzione di un rappresentante della Banca nazionale del lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Con decreto interministeriale 25 giugno 1999 il rag. Giancarlo Orbicciani è stato nominato rappresentante della Banca nazionale del lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, in sostituzione del dott. Paolo Mazzotto per il restante periodo del quadriennio 11 ottobre 1995 - 10 ottobre 1999.

99A6065

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035